



**7.4.01**

Luglio 2012

## **Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza**

### **Il Consiglio comunale di Mendrisio**

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione

**risolve**

#### **Art. 1. Definizione e scopo**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie<sup>1</sup>, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

#### **Art. 2. Competenze**

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

#### **Art. 3. Beneficiari**

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli<sup>2</sup>, domiciliate e dimoranti nel Comune.

#### **Art. 4. Condizioni**

- a) Il contributo, inteso quale unico e annuale, è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:  
Famiglia con 1 figlio minorenni: Fr. 49'742.--  
Famiglia con 2 figli minorenni: Fr. 52'111.--  
Famiglia con 3 o più figli minorenni: Fr. 56'849.--
- b) I figli devono avere un'età compresa fra i 6 e i 15 anni.
- c) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza non deve essere inferiore ad una settimana.
- d) Per i ragazzi che frequentano nella medesima estate più di un periodo di attività, il contributo sarà corrisposto una sola volta.

---

<sup>1</sup> Al termine "famiglia/famiglie" è stato dato in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett. c) della Costituzione federale, del 1998, recita che: "(...) la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini"; nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

<sup>2</sup> Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidato alle famiglie.

#### **Art. 5. Ammontare del contributo**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza ammonta a:

- Fr. 125.-- per la partecipazione di un solo figlio;
- Fr. 180.-- ciascuno, per la partecipazione di 2 figli;
- Fr. 240.-- ciascuno, per la partecipazione di tre o più figli.

#### **Art. 6. Adeguamento e rincaro**

Il Municipio adegua di regola ogni anno l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 1.1.2012, con riferimento all'indice base di agosto 2010, punti 335.9.

#### **Art. 7. Procedura per la richiesta**

- a) La richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- d) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

#### **Art. 8. Versamento del contributo**

- a) Il Municipio, tramite l'Ufficio competente, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti organizzatori quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione dell'attività oggetto della richiesta della famiglia.
- b) L'importo del contributo da accordare alla famiglia non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta.
- c) L'importo del contributo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale il contributo si riferisce.

#### **Art. 9. Natura giuridica e diritto dell'assegno**

- a) Il diritto del contributo non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

#### **Art. 10. Abusi**

- a) Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) Il contributo già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

#### **Art. 11. Reclamo e ricorso**

- a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

**Art. 12. Informazioni alle famiglie**

Di regola il Municipio informerà annualmente la popolazione delle possibilità e delle modalità di ottenimento del contributo.

**Art. 13. Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

**Art. 14. Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga il precedente del 1° marzo 1999.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 13 dicembre 2010.

**Per il Consiglio comunale**

La Presidente

Il Segretario comunale

Beatrice Rusca

Massimo Demenga  
*Lic. rer. pol.*

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione n. 151-RE-11515 del 22 giugno 2012.

Modifica Art. 3 approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 22 luglio 2013.

Ratificata dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-12510 del 29 novembre 2013.